



**Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali**

*Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro*

Prot. 15/SEAR/0008788
DATA 25/5/2009

All' INAIL.

Direzione Generale

Direzione Centrale Prevenzione

SEDE

**Oggetto: articolo 18, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
all'Inail.**

In relazione ai termini e alle modalità con cui comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Codesto Istituto con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha, in sede di prima applicazione, individuato la scadenza della comunicazione per il 2009 al 16 maggio del corrente anno.

Tale data è stata identificata tenendo conto del termine di adozione delle "disposizioni integrative e correttive" al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), inizialmente fissato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al 16 maggio 2009; ciò in ragione della concreta possibilità che per mezzo delle citate disposizioni si sarebbero risolte talune criticità applicative relative alla previsione di cui all'oggetto.

In considerazione del rinvio del termine appena citato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 123/2007, al 16 agosto p.v., questa Direzione Generale – d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva – ritiene, per le medesime ragioni esposte nella circolare n. 11/2009, che sia opportuno far "slittare" di tre mesi (vale a dire, al 16 agosto 2009) anche il termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS.

Si invita Codesto Istituto, ove condivida la presente interpretazione, di voler fornire le opportune indicazioni all'utenza integrando quanto esposto nella precedente circolare sull'adempimento di cui all'oggetto.

Il Direttore generale della Tutela

delle Condizioni di Lavoro

(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)